



**COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
PROVINCIA DI PISA**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Principi organizzativi**
- Art. 3 Funzioni**
- Art. 4 Competenze degli operatori di Polizia Municipale**
- Art. 5 Attribuzioni e compiti del personale addetto**
- Art. 6 Qualità del personale addetto al servizio**
- Art. 7 Modalità di accesso al servizio**
- Art. 8 Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Municipale**
- Art. 9 Uniforme e gradi di servizio**
- Art. 10 Vestiario e strumenti di autotutela**
- Art. 11 Mezzi ed apparecchiature in dotazione**

Titolo II - Estetica e decoro cittadino

- Art. 12 Disposizioni di carattere generale per Autorizzazioni e Concessioni**
- Art. 13 Occupazione di suolo pubblico**
- Art. 14 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**
- Art. 15 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica**
- Art. 16 Domanda per l'installazione di tende**
- Art. 17 Insegne, vetrine e pubblicità luminose**
- Art. 18 Festoni e luminarie**
- Art. 19 Manutenzione degli edifici**
- Art. 20 Ornamento dei fabbricati**
- Art. 21 Affissioni manifesti e scritte**
- Art. 22 Battitura panni e tappeti**
- Art. 23 Baracche ed orti**
- Art. 24 Pattumiere e recipienti con rifiuti**
- Art. 25 Vasche e fontane**
- Art. 26 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

Titolo III - Custodia e circolazione degli animali

- Art. 27 Circolazione di animali**
- Art. 28 Diritti degli animali - maltrattamento degli animali**
- Art. 29 Custodia dei cani e degli animali**
- Art. 30 Divieti**
- Art. 31 Norme di rinvio**

Titolo IV - Quietè pubblica

- Art. 32 Norme ed orari per le attività rumorose**
- Art. 33 Rumori fastidiosi**
- Art. 34 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori**
- Art. 35 Uso di segnalazioni sonore**
- Art. 36 Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico**

Titolo V - Sicurezza pubblica

- Art. 37 Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili**
- Art. 38 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili**
- Art. 39 Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici**

Art. 40 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali. e fuochi in genere
Art. 41 Autorimesse
Art. 42 Trasporto di oggetti pericolosi
Art. 43 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
Art. 44 Manutenzione di edifici e pertinenze
Art. 45 Ordini di riparazione
Art. 46 Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 47 Pozzi e cisterne
Art. 48 Esposizioni sulle pubbliche vie
Art. 49 Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
Art. 50 Raccolta di fondi a scopo benefico
Art. 51 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Art. 52 Cortei funebri
Art. 53 Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Titolo VI - Nettezza pubblica

Art. 54 Disposizioni di carattere generale
Art. 55 Rifiuti
Art. 56 Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
Art. 57 Divieto di lavatura e riparazione veicoli
Art. 58 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Titolo VII - Divieti

Art. 59 Deturpamento di edifici pubblici e privati
Art. 60 Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
Art. 61 Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
Art. 62 Atti vietati sulle strade

Titolo VIII - Sanzioni e norme finali

Art. 63 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
Art. 64 Pagamento immediato
Art. 65 Rimessa in pristino
Art. 66 Sospensione delle Autorizzazioni o Concessioni
Art. 67 Abrogazioni di norme preesistenti
Art. 68 Entrata in vigore

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni della Polizia Municipale del Comune di Castellina Marittima, in attuazione della legislazione vigente in materia, nel rispetto della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, della legge regionale n. 12 del 3 aprile 2006 ed in conformità ai principi dello Statuto e della normativa regolamentare dell'Ente.

Art. 2 Principi organizzativi

Alla Polizia Municipale sovrintende il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art.2 della legge n. 65/86, i quali stabiliscono gli indirizzi dell'attività, vigilano sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle Leggi, dalla Statuto e dai Regolamenti.

La Polizia Municipale fa capo al Responsabile dell'area di vigilanza che garantisce il servizio e coordina gli interventi tecnico operativi del proprio personale sul territorio comunale

Art. 3 Funzioni

La Polizia Municipale svolge funzioni di:

- Polizia Amministrativa: intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- Polizia Giudiziaria: assumendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria in riferimento al personale di cui è dotato l'Ente;
- Polizia Stradale: assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
- Pubblica sicurezza assumendo a tal fine la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, riferita ai componenti dell'ufficio Polizia Municipale, ai quali il Prefetto, dopo avere accertato il possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65, conferisce apposita qualifica.

Il personale addetto svolge tutte le funzioni previste da leggi, regolamenti etc., ed in particolare:

- espleta i servizi di Polizia stradale, ai sensi della legge e nel rispetto dell'art. 14 comma 2 lett. d della legge regionale n. 12/2006;
- effettua servizi di rappresentanza in occasione di funzioni pubbliche e all'occorrenza di scorta al gonfalone del Comune;
- svolge tutti gli altri compiti di interesse generale formalmente attribuiti dall'Amministrazione comunale;
- collabora, inoltre, con le Forze dell'ordine dello Stato e degli altri enti locali, e con gli altri organismi della Protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Art. 4 Competenze degli operatori di Polizia Municipale

Nell'ambito del territorio comunale l'operatore di polizia municipale provvede in particolare a svolgere le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolar riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico e sanitaria;
- svolgere compiti di Polizia tributaria;
- svolgere compiti di Polizia Giudiziaria e funzioni di ausiliario di Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, disponibilità e nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso in caso di calamità o disastri, d'intesa con le autorità competenti;

- assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti dalle leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
- svolgere compiti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri specifici provvedimenti, ed in particolare adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e ss.mm.ii., nonché al D.Lgs. 113/98 e successive modifiche;
- espletare i servizi di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, cerimonie ed ogni altra particolare circostanza, nonché fornire la scorta al gonfalone del Comune.

Art. 5 Attribuzioni e compiti del personale addetto

Oltre quanto specificato nell'articolo 4. l'Agente di Polizia Municipale espleta tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, nella riferibilità diretta alla categoria di appartenenza.

L'operatore di polizia municipale presta lavoro come appiedato e a bordo del veicolo di servizio, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene munito per l'esecuzione degli interventi.

Inoltre, è tenuto al rispetto dei doveri tipici del pubblico dipendente e svolge la propria attività con diligenza, improntando la stessa al rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza deve:

- esercitare una vigilanza attente e continua compatibilmente agli orari di servizio, affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti, delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere nota degli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni di servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate, nel rispetto delle regole di civile educazione nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso e assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- quale agente di Polizia giudiziaria, prendere nota dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale e edilizia;
- non ricorrere alla forza, se non nei casi assolutamente indispensabili, al fine di fare osservare le leggi, per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni.

Non è previsto la dotazione dell'arma per il personale addetto al servizio.

Art. 6 Qualità del personale addetto al servizio

Il personale della Polizia Municipale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
- agente di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57/2° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche a condizione che sia in servizio;
- agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettere e) del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
- consulente attivo e costante degli utenti della strada;
- referente leale e diligente della pubblica Amministrazione cui appartiene.

Al personale della Polizia Municipale sono attribuiti i simboli distintivi di grado previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 Modalità di accesso al servizio

L'accesso al Comando Polizia Municipale è disciplinato dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale di lavoro.

Nella fattispecie, si accede in via ordinaria per concorso o mobilità.

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Municipale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

L'accesso al Corpo è subordinato alla sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti per la Polizia di Stato D.M. 30.06.2003, n. 198.

Art. 8 Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Municipale

La formazione e l'aggiornamento del personale sono garantiti dall'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal CCNL, nonché dal regolamento degli uffici e dei servizi, anche in forma associata con altre amministrazioni comunali

L'aggiornamento professionale viene comunque assicurato periodicamente, mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio, a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 9 Uniforme e gradi di servizio

L'uniforme ed i distintivi attribuiti al personale addetto alla Polizia Municipale, in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli e alle prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

L'utilizzo dell'alta uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

Art. 10 Vestiario e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Municipale l'uniforme di servizio con le caratteristiche approvate dal Regolamento regionale, i relativi accessori e/o strumenti di autotutela previsti dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12/2006.

Per particolari esigenze di funzionalità tecnica ed operativa, la Giunta Comunale può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento o protezioni individuali, nonché finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.

Non è previsto l'utilizzo dell'arma di ordinanza. Il personale può essere dotato di dispositivi di difesa personale, diversi dalle armi, nel rispetto del citato decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R in attuazione all'articolo 12 della Legge Regionale n. 12/2006.

Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente articolo, al personale sono assegnati come dotazione individuale:

- fischietto;
- manette;
- dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative vigenti;
- eventuale altra dotazione tecnica di ausilio.

Art. 11 Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal decreto del presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R.

Il personale, che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche o che ne abbia la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando al Responsabile del Settore, ogni malfunzionamento.

L'operatore di polizia che ha in consegna un veicolo di servizio, deve condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Titolo II - Estetica e decoro cittadino

Art. 12 Disposizioni di carattere generale per Autorizzazioni e Concessioni previste dal presente Regolamento

Le Autorizzazioni, Concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- Personalmente al titolare;
- Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione o autorizzazione data;
- Con riserva all'Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi;
- Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande presentate per l'ottenimento delle autorizzazioni o concessioni di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo.

Art. 13 Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 15 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti o in prossimità dei negozi, soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella Concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso, in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzatori, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di poter prevedere l'applicazione di ulteriori specifiche prescrizioni o limitazioni tecniche, al fine di garantire un livello ottimale di sicurezza e decoro urbano.

Art. 16 Domanda per l'installazione di tende

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e/o fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti, per il rilascio della relativa autorizzazione.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 17 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 18 Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente Comando di Polizia Locale.

Art. 19 Manutenzione degli edifici

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, i proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento Edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani di interventi concordati con la Pubblica

Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Art. 20 Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 21 Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché dal Regolamento Edilizio, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale e su parti di immobili privati.

Art. 22 Battitura di panni e tappeti

È vietato sbattere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie o altro.

Art. 23 Baracche ed orti

Salvo quanto disposto del Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa in materia, è vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario.

Salvo le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 24 Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

Art. 25 Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o fontanelle pubbliche, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 26 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti con strade o are pubbliche attrezzate potranno recintare la proprietà privata, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico/edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

È però vietato effettuare recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Titolo III - Custodia e circolazione degli animali

Art. 27 Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno al vicinato.

Art. 28 Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

Art. 29 Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere denunciati al competente ufficio ASL dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'Anagrafe canina.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via. All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e/o di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla normativa vigente. I privati e le associazioni che rispettano i requisiti di legge possono contribuire alla gestione delle colonie feline per la tutela della salute e della salvaguardia di vita dei gatti

Art. 30 Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, munirsi di idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 31 Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale.

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14 agosto 1991.

Titolo IV - Quiete pubblica

Art. 32 Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 20,00 ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Art. 33 Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, gli scoppi di mortaretti, ed altri rumori eccessivi ed inutili. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Art. 34 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, deve effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Art. 35 Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori. I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 36 Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell'ARPAT.

I competenti uffici dell'ARPAT, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Comandante della Polizia Locale, promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salvo l'obbligo di riferire, ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'art. 659 del Codice penale.

Titolo V - Sicurezza pubblica

Art. 37 Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Art. 38 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 39 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Art. 40 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, accendere falò o fuochi artificiali.

È assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Art. 41 Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

Art. 42 Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci e altri strumenti da taglio, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

Art. 43 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 44 Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.

Art. 45 Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 46 Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

Art. 47 Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 48 Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 49 Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 50 Raccolti di fondi a scopo benefico

Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Art. 51 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le già menzionate manifestazioni.

Art. 52 Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove, comunque, si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri.

Art. 53 Veicoli adibiti al servizio pubblico.

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- fumare nelle vetture;
- gettare cose od oggetti dalle vetture
- salire o scendere quando la vettura è in moto;
- salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- salire quando la vettura sia segnalata completa;
- parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- sputare all'interno e fuori delle vetture;
- portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Titolo VI Nettezza pubblica

Art. 54 Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare, è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 55 Rifiuti

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'Azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi, richiedendo il contenitore dopo l'uso. Per le diverse modalità di smaltimento che l'Amministrazione comunale, ha deciso di adottare, devono essere puntualmente eseguite le disposizioni dettate per quel particolare servizio.

Le ceneri derivanti da stufe, camini o altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente.

Qualora i contenitori di cui al comma 1, siano colmi, non è consentito depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono essere in alcun caso depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per i loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.

È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti

direttamente nel rispetto delle norme vigenti, ad impianti di recupero autorizzati, utilizzando mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

È vietato l'introduzione all'interno dei contenitori stradali di qualsiasi rifiuto non proveniente da un'utenza domestica o non domestica situata all'interno del territorio di Castellina Marittima, salvo regolamentazione specifica.

Art. 56 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 57 Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 58 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Titolo VII Divieti

Art.59 Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, disegni o affissioni gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Art. 60 Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è, specialmente, fatto divieto di:

- percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini o portatori di handicap, veicoli giocattolo (tricyclo) per bambini;
- camminare sugli spazi erbosi ove sia specificatamente vietato con l'apposizione di idonea segnaletica;
- cogliere fiori, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, e tappeti erbosi;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- introdurre autoveicoli, ciclomotori e motocicli.

Art. 61 Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale, previa

comunicazione, può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 62 Atti vietati sulle strade

Nessuno può, senza nulla-osta o Autorizzazione Comunale, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade comunali o di uso pubblico.

Titolo VIII - Sanzioni

Art. 63 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Tutte le violazioni del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le sanzioni di cui agli art. 55 (Rifiuti) del presente regolamento corrispondono negli importi ad una somma pari ad € 100,00.

Per il 3° comma dell'art. 43 del presente Regolamento la sanzione è dettata dall'art. 7 comma 1° e 2° bis del D.Lgs 24 novembre 1998 n. 286 e successive modifiche.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo di euro 50,00 (doppio del minimo) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. postale n° 18616201, intestato al Comune di Castellina Marittima Servizio Tesoreria.

È facoltà del trasgressore, presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco o da un Funzionario da esso delegato, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

Art. 64 Pagamento immediato

Non è ammesso il pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, in via breve, direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 65 Rimessa in pristino

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la Competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 66 Sospensione delle Autorizzazioni o Concessioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, sarà inflitta la sospensione della concessione o della Autorizzazione nei casi seguenti:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione sarà protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto a tali obblighi, e comunque per un periodo non superiore a giorni trenta.

Art. 67 Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto contrastanti.

Art. 68 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'Atto deliberativo di approvazione del medesimo.